

MELISSANO



COMUNE DI MELISSANO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
O ALTRE UTILITA' ECONOMICHE
A SOGGETTI SINGOLI
E FAMIGLIE BISOGNOSE**

INDICE

TITOLO I° - FINALITÀ DELL'ASSISTENZA

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Finalità degli interventi

TITOLO II° - FORME E LIMITI DELL'ASSISTENZA

Articolo 3 – Forme di erogazione

Articolo 4 – Destinazione delle somme in bilancio

TITOLO III°- REQUISITI E MODALITA'

Articolo 5 – Requisiti per godere dell'assistenza

TITOLO IV° - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Articolo 6 – Criteri per la determinazione della situazione economica

TITOLO V° - MINIMO VITALE

Articolo 7 – Definizione

Articolo 8 – Caratteristiche degli Interventi

Articolo 9 – Destinatari

Articolo 11 – Beni mobili registrati

Articolo 12 – Istruttoria della domanda

Articolo 13 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Articolo 14 – Assegnazione dell'Assistenza economica - modalità e limiti

Articolo 15 – Ricorsi

Articolo 16 – Commissione servizi sociali

Articolo 17 – Esito del ricorso

TITOLO VI° - ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 18 – Definizione

Articolo 19 – Finalità

Articolo 20 – Prestazioni

Articolo 21 – Ammissione al servizio

Articolo 22 – Criteri di ammissione

Articolo 23 – Partecipazione al costo del servizio

Articolo 24 – Parenti tenuti agli alimenti

Articolo 25 – Ricorsi

TITOLO VII° - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

- Articolo 26 – Tipologia dei servizi socio-educativi
- Articolo 27 – Avvisi pubblici
- Articolo 28 – Modalità di attuazione
- Articolo 29 – Determinazione delle tariffe

TITOLO VIII° - DISPOSIZIONI DIVERSE

- Articolo 30 – Assistenza in casi particolari
- Articolo 31 – Utilizzo dei dati personali
- Articolo 32 – Documentazione dell'attività di contribuzione
- Articolo 33 – Approvazione benefici
- Articolo 34 – Decorrenza
- Articolo 35 – Norme integrative

APPENDICE

TITOLO IX° - MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE - LEGGE 448/98

- Articolo 36 – Assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
- Articolo 37 – Assegno di maternità

TITOLO X° - MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE IN FAVORE DEI MINORI ILLEGITTIMI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE L.328/2000

- Articolo 38 – Soggetti assistibili
- Articolo 39 – Condizioni per l'assistibilità dei minori illegittimi e riconosciuti dalla sola madre
- Articolo 40 – Interventi socio-assistenziali
- Articolo 41 – Assistenza economica ordinaria e straordinaria
- Articolo 42 – Procedimento per la richiesta degli interventi socio-assistenziali
- Articolo 43 – Assunzione retta in favore del genitore naturale ricoverato insieme al figlio presso strutture
- Articolo 44 – Sospensione degli interventi socio assistenziali
- Articolo 45 – Adeguamento limite di reddito
- Articolo 46 – Modalità dell'erogazione degli assegni

TITOLO I° FINALITA' DELL'ASSISTENZA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Melissano esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, determinandone i criteri e le modalità, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che generano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dell'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dell'art.12 della L.7.08.1990 n°241, L.328/2000 e Dlg.vo 267/2000.

1.2 Il presente Regolamento, inoltre, è diretto ad individuare le condizioni economiche per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali, facendo propri i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con modalità integrative ai sensi dell'art.3 del decreto medesimo e del decreto del D.P.C.M. del 7-5-1999.

Art. 2

Finalità degli interventi

2.1 Gli interventi di assistenza che il Comune effettua sono principalmente rivolti:

- a) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini anziani; (ADA)
- b) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovino momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
- c) alla protezione e tutela di minori e giovani in età evolutiva.
- d) Al servizio trasporto per disabili ;
- e) All'integrazione della retta di ricovero per anziani;
- f) Educativa familiare - sostegno scolastico;
- g) Ad interventi economici in favore dei minori illegittimi monogenitoriali .

2.2 inoltre, in relazione al reddito, accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art 7 del presente regolamento, possono essere concesse riduzioni o esenzioni sulle tariffe dei costi dei servizi socio-educativi a domanda individuale.

TITOLO II° FORME E LIMITI DELL'ASSISTENZA

Art. 3

Forme di erogazione

3.1 Il Comune eroga sussidi di assistenza alle famiglie ed ai singoli che risiedono nel territorio comunale e si trovano nelle condizioni di disagio economico previsto nel successivo Art. 6.

Con gli stessi criteri vengono altresì erogati contributi a quei nuclei senza fissa dimora che, iscritti all'anagrafe del comune di Melissano, vi risiedono di fatto per la maggior parte dell'anno.

3.2 I sussidi vengono erogati, a secondo delle rispettive necessità, nelle forme seguenti:

- sussidi ordinari e straordinari
- sussidi occasionali o eccezionali
- esoneri parziali o totali dal pagamento di servizi comunali rimborsi vari prestazione strumentali diverse
- contributi per inserimenti lavorativi a carattere terapeutico
- integrazione della retta per ricovero presso Case di Riposo per anziani o presso altri istituti per disabili;

Art. 4

Destinazione delle somme in bilancio

4.1 Ogni anno l'Amministrazione comunale iscrive a bilancio la somma da destinare alle diverse forme di sussidi assistenziali.

TITOLO III °

REQUISITI E MODALITA' PER GODERE DELL'ASSISTENZA

Art. 5

Requisiti

5.1 Hanno diritto a sussidi assistenziali le famiglie o i singoli che abbiano redditi inferiori al minimo vitale. Criteri che valutano, oltre che della situazione finanziaria ed economica, anche le diverse situazioni di disagio, quali ad esempio la presenza di portatori di handicap in famiglia, la vedovanza o altra analoga situazione, che determinano effettivo livello di vita della famiglia.

5.2 Ai fini del calcolo, si considerano i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare di convivenza, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche, dovendosi prendere in considerazione la situazione di fatto.

5.3 Costituiscono reddito tutti gli emolumenti percepiti a qualsiasi titolo, redditi da lavoro, da pensione, da fabbricati, da partecipazione azionaria, ecc. ivi compresi quelli non soggetti a tassazione quali: rendite INAIL, assegni o indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, invalidità civile, contributi di Enti vari ecc, nonché le provvidenze di varia natura erogate sulla base del presente regolamento dall'Amministrazione comunale.

5.4 Ai fini dell'ammissibilità ai contributi assistenziali, sono oggetto di valutazione i redditi percepiti nel periodo immediatamente precedente alla richiesta di intervento da parte dell'assistenza comunale pur tenendo conto di quelli complessivamente prodotti nell'anno precedente.

5.5 Possono altresì essere erogati sussidi di carattere occasionale od eccezionale a coloro che, pur possedendo redditi superiori al minimo vitale calcolato come sopra descritto, abbiano affrontato spese straordinarie e documentabili di carattere non voluttuario e non procrastinabile. In questo caso, la decisione è riservata alla Giunta che vi provvede con motivata deliberazione.

5.6 Contributi di pronta assistenza, con il limite massimo di euro 100 possono essere erogati a quanti, di passaggio nella nostra città, si trovino nella condizione di non poter soddisfare necessità primarie.

5.7 Il comune provvede inoltre ad integrare la retta di degenza dei cittadini ricoverati presso Case di Riposo per anziani od Istituti per disabili nel caso in cui i loro redditi non la coprano integralmente. L'intervento si effettua solamente nel caso in cui non vi siano parenti obbligati a norma dell'Art. 433 del Codice Civile ovvero gli stessi non siano in grado di provvedere al proprio congiunto. Esso è in ogni caso limitato a coprire la somma eventualmente rimasta allo scoperto dopo l'intervento dei parenti obbligati. La loro capacità di intervento a sostegno del proprio congiunto è valutata sulla base degli indicatori della situazione economica, di cui all'art.6

TITOLO IV°
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
Art.6

Criteri per la determinazione della situazione economica

6.1 La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo, secondo il calcolo ISEE.

**SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI
ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI**

TITOLO V°
MINIMO VITALE
Art.7 Definizione

7.1 Per “**minimo vitale**” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

7.2 Il Comune di Melissano assume, quale valore economico del “**minimo vitale**” per ogni individuo componente del nucleo familiare, l'importo mensile di Euro 300 da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Art.8
Caratteristiche degli Interventi

8.1 Il Comune di Melissano attiva un Sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il “**sussidio**” teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria elargizione di somme di danaro;
- b) “**l'ausilio finanziario**” teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;
- c) “**l'attribuzione di vantaggi economici**” tesi al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto.

Art.9 **Destinatari**

9.1 Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Melissano

9.2 Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui ai punti b) e c) del medesimo articolo, coloro che si trovino di passaggio nel Comune; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

9.3 Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 7.

9.4 Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a euro 2.582,28.

9.5 La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 3 e seguenti del presente regolamento.

Art.10 **Modalità di presentazione della domanda**

10.1 I cittadini che ritengono di essere nelle condizioni di reddito o di bisogno previste dal precedente Art. 4 possono inoltrare richiesta di sussidio da erogarsi nelle forme previste all'Art.2 del presente regolamento.

10.2 La domanda va presentata al Dirigente Politiche Sociali corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, nello stesso giorno la medesima va inoltrata all'Assessore alle politiche sociali

10.4 Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

10.5 Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito, INPS o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

10.6 In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

10.7 La domanda non potrà in ogni caso essere accettata se priva della documentazione prevista ed indicata nello stampato.

Art. 11 **Beni mobili registrati**

14.1 Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrati ai sensi dell'art 2683 del codice civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 12

Istruttoria della domanda

12.1 La domanda di aiuto economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 15 giorni successivi salvo casi di urgenza.

12.2 All'occorrenza potrà essere chiesto il parere della Commissione Affari. Sociali di cui all'art. 16 primo comma lettera c).

12.3 L'assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione della commissione.

12.4 Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio - sanitarie e di gestione dell'alloggio.

12.5 Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 13

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

13.1 Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

13.2 In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Art. 14

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

14.1 La Commissione sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

14.2 Il sussidio, avente carattere eccezionale "*una Tantum*", non potrà essere superiore a euro 500 e potrà essere reiterato solo in casi di comprovata necessità. In casi eccezionali il tetto massimo potrà essere modificato a discrezione della Commissione.

14.3 L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a euro 500 e non potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

14.4 L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali o nella consegna di generi di prima necessità

14.5 La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita a seconda dell'esigenza con atto dirigenziale secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

14.6 In casi particolari, il responsabile del settore Assistenza, Sindaco ed Assessore alle Politiche Sociali, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

14.7 La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere i predetti limiti per adeguarli al costo della vita.

14.8 Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 15

Commissione Servizi Sociali

15.1 La Commissione Servizi Sociali svolge i seguenti compiti:

- a) verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente regolamento;
- b) esprimere pareri circa interventi particolari che richiedano valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente regolamento;
- c) redigere una lista di priorità con riferimento alle istanze già istruite dal competente ufficio;
- d) decidere sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti.

15.2 La Commissione è composta da:

- Sindaco (con funzioni di Presidente);
- Assessore ai Servizi Sociali (con funzioni di vicepresidente);
- Consigliere di minoranza, (eletto dal Consiglio Comunale);
- Responsabile dei servizi sociali comunali;
- Presidente della *Caritas* Parrocchiale.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da uno dei componenti indicato di volta in volta dalla stessa assemblea.

15.3 La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che la nominata e comunque fino alla nomina della nuova Commissione costituita dal Sindaco neo eletto o riconfermato.

15.4 La Commissione è validamente riunita con la partecipazione di almeno tre componenti con la presenza del Presidente o Vicepresidente.

15.5 Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

TITOLO VI°

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 16

Definizione

16.1 Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Art. 17

Finalità

17.1 Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 18

Prestazioni

18.1 Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- g) quant'altro si convenga necessario fra gli Operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'anziano assistito.

Art. 19

Ammissione al servizio

19.1 L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dall'Amministrazione Comunale e dal Dirigente sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

19.2 L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

19.3 Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli art. 3 e seguenti del presente regolamento.

19.4 L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 20

Criteri di ammissione

20.1 L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

20.2 L'ordine di ammissione è determinato:

- dalla data di presentazione della domanda.
- dalla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale;
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art.21

Partecipazione al costo del servizio

21.1 I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano, al costo del servizio, con un ticket che sarà determinato dall'Amministrazione Comunale .

21.2 La valutazione della condizione economica, sarà individuata secondo le modalità di cui all'art 6 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

Art. 22

Parenti tenuti agli alimenti

22.1 Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 16.

22.2 In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Comune in favore dell'assistito nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

22.3 La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

22.4 In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

22.5 La situazione economica del parente, tenuto agli alimenti, si calcola così come stabilito dall'art. 7 e seguenti del presente regolamento, eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

TITOLO VII°

AGEVOLAZI PER SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI

Art.23

Tipologia dei servizi socio-educativi

23.1 Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 24

Avvisi pubblici

24.1 I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea comunicazione al pubblico da parte dell'Amministrazione comunale, nelle forme rituali.

Art. 25

Modalità di attuazione

25.1 La Giunta Comunale, in sede di formulazione del piano esecutivo di gestione, determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi di educativa familiare.

25.2 Il medesimo organo, previa stipula di apposita convenzione, individua in maniera diretta o tramite appalto pubblico la cooperativa sociale o altro organismo a cui affidare l'inserimento socio-educativo dei soggetti disagiati.

25.3 Il servizio assistenza sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento socio-educativo e dopo aver redatto apposito elenco lo sottopone alla Commissione

25.4 Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi:

- a) la condizione socio-psico-pedagogica del soggetto;
- b) la necessità di un intervento da parte di esperti per il recupero umano e sociale del soggetto disagiato.
- c) i tempi ed i modi dell'assunzione ed il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento sociale dell'individuo.

25.5 Il Responsabile del servizio, sulla base delle risorse finanziarie, determina gli interventi e li comunica alla Cooperativa Sociale o all'Ente affidatario.

Art. 26

Determinazione delle tariffe

26.1 L'entità dei costi dei servizi ottenuti ed i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti annualmente dall'Amministrazione, graduati a seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'I.S.E

TITOLO VIII°

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 27

Assistenza in casi particolari

27.1 Quando l'assistenza economica, riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Dirigente del servizio sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dal servizio sociale comunale.

27.2 In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui all'art 9 e seguenti del presente regolamento.

27.3 In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art. 28

Utilizzo dei dati personali

28.1 Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata soltanto per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

28.2 E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art.29

Documentazione dell'attività di contribuzione

29.1 I soggetti che ottengono contributi o altre utilità economiche dovranno presentare rendiconto specificando l'attività svolta col concorso dell'aiuto economico pubblico, secondo modalità che saranno indicate dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai diversi settori di intervento. I settori competenti conservano la documentazione dell'attività di sostegno economico realizzata nel corso dell'esercizio finanziario, anche per consentire l'inserimento di queste informazioni nell'attività del controllo di gestione.

Art. 30

Approvazione dei benefici

30.1 I benefici previsti dal presente regolamento sono deliberati dalla Giunta Comunale o per quanto di competenza. Il provvedimento di diniego è assunto dal Sindaco, dall'Esecutivo, dall'Assessore ai Servizi Sociali o dal Responsabile del Settore Assistenza .

Art. 31

Decorrenza

31.1 Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

31.2 Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.

Art.32

Norme integrative

32.1 Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

32.2 In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

APPENDICE

TITOLO IX°

MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 23-12-1998, N. 448

Art. 33

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

33.1 In favore dei nuclei familiari con tre o più figli, tutti in età inferiore ad anni 18, viene concesso un assegno integrativo per 13 mensilità (rivalutato annualmente) a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato con i criteri dell'I.S.E.

33.2 Se il reddito si colloca in una fascia compresa tra 31 e 36 milioni di vecchie lire, l'assegno sarà determinato in misura pari alla metà della differenza tra 18.592,95 euro ed il reddito ammesso al ricometro.

Art.34

Assegno di maternità

34.1 Per le madri, con figli nati successivamente al 1° luglio 1999, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità, è concesso un assegno di euro 103,29 euro mensili,(rivalutato annualmente) per 5 mensilità (euro 159,94 euro mensili per nascite successivi al 1° luglio 2000).

34.2 L'assegno spetta a condizione che il reddito del nucleo familiare, individuato sulla base ~ (ricometro) non superi euro 25822,84 annui.

34.3 L'assegno può essere corrisposto anche a integrazione di analogo indennizzo (di importo inferiore) percepito in regime di tutela della maternità.

TITOLO X°

MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE IN FAVORE DEI MINORI ILLEGITTIMI

RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE - LEGGE QUADRO 328 DELL'08.11.2000

Art. 35

Soggetti assistibili

35.1 Sono assistibili da parte dell'Amministrazione Comunale di Melissano i figli riconosciuti da un solo genitore e i figli di ignoti fino al compimento dell'età dell'obbligo scolastico.

Art. 36

Condizioni per l'assistibilità dei minori illegittimi e riconosciuti dalla sola madre

36.1 Ogni richiesta di intervento Socio Assistenziale sarà vagliata dal servizio sociale dell'Ente, che individuerà lo stato di bisogno ai sensi del presente Regolamento.

Art.37

interventi socio - assistenziali

37.2 Gli interventi Socio-Assistenziali previsti dall'Amministrazione Comunale di Melissano in favore dei succitati soggetti assistibili dal presente regolamento sono mirati soprattutto al mantenimento degli assistiti nel proprio nucleo familiare o, in alternativa, in altro nucleo affidatario e sono i seguenti:

- Assistenza economica ordinaria e straordinaria (sussidio di baliatico giornaliero, sussidio straordinario “una tantum”)

Art. 38

Assistenza economica ordinaria e straordinaria

38.1 L'Amministrazione Comunale di Melissano eroga nei confronti dei minori illegittimi monogenitoriali l'assistenza economica come di seguito si riporta:

- Sussidio di baliatico nella misura di euro 6,20 giornaliero per ogni minore assistito con decorrenza dalla nascita o comunque dal momento di presentazione dell'istanza.
- Sussidio straordinario una tantum da erogare non più di una volta l'anno nella misura massima di euro 516,46 per comprovate spese sanitarie o precarie situazioni contingenti.

Art. 39

Procedimento per la richiesta degli interventi socio assistenziali

39.1 Gli interessati dovranno presentare all'ufficio di Servizi Sociali l'istanza corredata da:

- Autocertificazione con cui si dichiarano il reddito e stato.

Annualmente verrà effettuata a cura dei Servizi Sociali una revisione delle pratiche.

Art. 40

Assunzione retta in favore del genitore naturale ricoverato insieme al figlio presso strutture.

40.1 Il Comune di Melissano, su proposta dei Servizi sociali assume l'onere assistenziale relativo al ricovero del genitore, unitamente al figlio, presso strutture territoriali, ai sensi dell'articolo 1 del R.D. n. 798 dell'8.05.1927 e comunque per un periodo che non superi il compimento del terzo anno di età del minore.

Art.41

Sospensione degli interventi socio-assistenziali

41.1 Il Comune provvede alla sospensione degli interventi socio-assistenziali erogati in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore quanto non sussiste più lo stato di bisogno o nel caso in cui il minore:

- 1.Sia riconosciuto anche dall'altro genitore.
- 2.Sia legittimato per susseguente matrimonio dei genitori.

Art.42

Adeguamento limite di reddito

42.1 Ogni limite di reddito di cui al presente regolamento si intenderà automaticamente aggiornato sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

Art.43

Modalità di erogazione degli assegni

43.1 Le modalità di erogazione degli assegni suddetti saranno individuate attraverso appositi decreti interministeriali di applicazione dei provvedimenti.